

BARBARA SABRINA DEBORAH MARINELLI

LA POLITICA DEL COLONIALISMO ITALIANO
NEI LIMITI DELLO STATUTO ALBERTINO:
DALLA SUA NASCITA FINO ALLA PRIMA GUERRA MONDIALE
(DAL 1848 AL 1914)

SOMMARIO

1. *Introduzione e breve riferimento al periodo storico ad oggetto.* 2. *La politica del colonialismo e l'esigenza di adeguamento alle altre potenze coloniali; le singole colonie italiane.* 3. *Il colonialismo attraverso le disposizioni normative dello Statuto albertino.* 4. *La politica coloniale: legittima?* 5. *Conclusioni.* 6. *Cenni bibliografici.* 7. *Appendice n. 1: Carta storica dell'Africa, del 1895.* 8. *Appendice n. 2: Legislazione comparata Art. 5 (Belgio, Francia, Inghilterra).* 9. *Appendice n. 3: Dichiarazione del ministro degli esteri, Mancini, alla Camera dei deputati sulla politica italiana nel Mar Rosso (27 gennaio 1885).*

1. *Introduzione e breve riferimento al periodo storico ad oggetto*

Per colonialismo intendiamo una politica di legittimità in conformità delle disposizioni costituzionali del periodo interessato. Infatti la finalità di questo studio è quella di cercare, attraverso una disamina delle singole disposizioni normative (ex art. 5 e ss.), di dare una valutazione il quanto più possibile oggettiva, sulla legittimità di quella linea di condotta della politica estera conosciuta con il nome di *colonialismo*.

Politica tenuta in conformità di quella che era la situazione italiana ed europea all'epoca.

Il periodo storico ad oggetto del mio studio è quello di fine ottocento, primo decennio del novecento.

Periodo volutamente delineato in pochi decenni per cercare di focalizzare quello che è stato il punto di partenza della politica coloniale, quale nocciolo della politica estera italiana e suo sviluppo iniziale. La fine ottocento, successiva alla oramai raggiunta unità d'Italia, conseguita solo a seguito di un lungo procedimento di annessione, è un periodo che vede a livello istituzionale un cambio di governo, con il passaggio dalla destra alla sinistra storica.

Una crisi politica-istituzionale (con una esigenza sentita di ritorno

allo Statuto¹, con quella forma di governo costituzionale puro², così come prevista dal testo stesso).

Nel periodo suindicato, la politica estera si presenta con maggiore sensibilità ed attenzione al contesto internazionale, poiché intesa come passo successivo ai raggiunti obiettivi di politica interna dei decenni precedenti. Realizzazione dei sentimenti nazionalisti dell'800. Idea di "nazione" raggiunta; così come a livello teorico concepita.

In generale, si rende necessario il confronto con le altre potenze europee, in particolare con la successiva individuazione dei singoli motivi che hanno spinto alla realizzazione ed affermazione di tale politica.

I vari paesi³ presentano differenze sostanziali che ne rispecchiano la singolare individualità.

Colonialismo visto come linea di condotta della politica estera, intrapresa però non solo sotto il profilo dell'ambizione di estensione e/o di occupazione e annessione di nuovi territori, ma anche concettualmente, come adeguamento a quelle che sono le linee guida dello scenario di politica internazionale. La politica estera si presenta con maggiore sensibilità ed attenzione al contesto internazionale.

Al riguardo, meritano considerazione anche i rapporti instaurati tra le altre potenze e gli altri Stati⁴.

Il periodo che va dal 1861 al 1914 vede tra gli obiettivi della poli-

¹ S. SONNINO, *Torniamo allo Statuto*, in *Nuova Antologia*, 1 gennaio 1897, vol. 151, pp. 9-28; "Ritorno allo Statuto", riportato anche in B. CROCE, *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari 1966; anche F. FONZI, *Africa*, in *Il Parlamento Italiano, Storia parlamentare e politica dell'Italia 1861-1988*, vol. 6 (1888-1901), *Crispi e la crisi di fine secolo*, p. 160, infine F. GAETA, *Proposta di Sonnino*, in *Storia d'Italia* diretta da G. Galasso, *La crisi di fine secolo e l'età giolittiana*, Torino 1982, pp. 53-56. L'Autore aveva già richiamato precedentemente Sonnino alle pp. 45-46, mentre poi definisce "il famoso articolo di Sonnino, fu il manifesto più celebre del conservatorismo italiano alla fine dell'Ottocento", p. 50, e sempre F. GAETA, "Che fare?" di Sonnino e la replica di Giolitti in *Storia d'Italia*, diretta da G. Galasso, pp. 99-103.

² In specifico sulla forma di governo cfr. L. CASANOVA, *Diritto Costituzionale*, Lezione XVIII – *Della Monarchia Costituzionale*, Genova 1859, p. 33 ss. L'Autore, in particolare evidenzia la crescita della libertà favorita da questa forma di governo, espressa a p. 37.

³ P. VILLANI, *Trionfo e crollo del predominio europeo*, Bologna 1983. Capitolo quinto: *L'esplosione imperialistica: Dal liberismo al protezionismo*, p. 111.

⁴ Per un approfondimento sull'argomento, in merito ai singoli rapporti nazionali, si rinvia ad A. ACQUARONE, *Bibliografia dell'Età del Risorgimento*, Firenze 1974, pp. 54 ss.

tica estera italiana, proprio l'inserimento della stessa penisola nel gioco delle grandi Potenze, per cercare così di acquistare un pò di spazio ed una posizione quanto più definita, dell'ambito sole africano⁵.

Anche l'Italia è inserita in un contesto internazionale, così si affermò proprio alla Camera dei Deputati che “*possiamo noi, grande potenza, rimanere assolutamente indifferenti di fronte allo sviluppo coloniale delle altre grandi potenze?*”⁶.

Infatti, furono stipulati diversi accordi bilaterali tra le potenze per il mantenimento dell'equilibrio e dello *status quo* nel Mediterraneo⁷.

In particolare, “*l'Italia era minacciata di trovarsi fra i due fuochi di una Francia clericale e di un'Austria espansionistica*”⁸.

Si sottolineò che “*l'espansione europea in Africa fu lenta a causa principalmente delle difficoltà di accesso alle coste di quel continente (per la sicurezza di porti naturali), e delle difficoltà di comunicazione nell'interno (per l'esistenza di foreste tropicali, deserti, ecc.)*”⁹.

Precisando come solo nel IX secolo l'espansione dei popoli europei si sia spinta verso l'interno dell'Africa, fino ad allora sconosciuta.

La colonia si presenta così come un nuovo centro di vita economico-politico-sociale; una nuova entità con interessi e problemi propri. Dotata di una propria fisionomia, non assume però una posizione autonoma. Lo stesso ordinamento giuridico della colonia dipende dall'ordinamento giuridico proprio del popolo colonizzatore, pur rimanendone autonomo¹⁰.

⁵ F. CURATO, *Introduzione in Bibliografia dell'Età del Risorgimento*, Firenze 1974, La politica estera, p. 13.

⁶ Camera dei deputati, *discussione del bilancio degli affari esteri pel 1885*, 3 aprile 1884, riportato in A. BRUNIALTI, *Le colonie degli italiani*, Torino 1897, p. 425.

⁷ GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 366 ss; inoltre tra i vari rapporti mantenuti tra Crispi con le altre Potenze, si v. G. SALVEMINI, *La politica estera di Francesco Crispi*, Roma 1919. Capitolo secondo: Il “grande ministero”, pp. 33-77.

⁸ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. *Il Congresso di Berlino*, p. 8. L'Autore, riportando il testo del diario di Crispi, riporta che “*Ora la nostra politica è di pace. Vogliamo star bene coi vicini, stabilire accordi sulla base degli interessi e rispettare i trattati. Non attaccheremo, ci difenderemo, se fossimo attaccati*”. Il riferimento era qui a proposito di Fiume, p. 25, nota 1.

⁹ CURATO, *op. cit.* p. 63, nota 5. *La politica estera - Introduzione*, p. 17.

¹⁰ G. AMBROSINI, voce *Colonie (Diritto internazionale)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, III, Utet 1967, p. 530.

La colonizzazione si realizza mediante le forme dell'assoggettamento, dell'autonomia e dell'assimilazione¹¹; invece, per quanto riguarda il modello italiano, viene identificato con il dominio diretto.

Se quella che emerge dopo il 1876 è, per dirlo proprio con le stesse parole di Benedetto Croce che *"poco o niente che l'Italia conta-va nel mondo"*¹², è pur vero che bisogna ritenere che il nostro Paese ha contribuito notevolmente alla politica coloniale del continente africano.

Sarà infatti lo stesso Autore a sostenere la situazione africana, qua- le *"europeizzazione dell'Africa"*¹³.

¹¹ I. ROSONI, *L'organizzazione politico-amministrativa della prima colonia Eritrea (1880-1908)*, in *Quaderni Fiorentini, per la storia del pensiero giuridico moderno*, vol. 33-34, Tomo II, 2004/2005. *L'assoggettamento*, pp. 1043-1046; *L'autonomia*, pp. 1046-1050; *L'assimilazione*, pp. 1050-1055. In specifico, l'assoggettamento *"è il sistema di governo coloniale più antico ... che caratterizza i primi secoli della colonizzazione. La potenza coloniale considera la colonia come una cosa propria, un oggetto di dominio che può organizzare e di cui può disporre come meglio crede sia in relazione al territorio sia in relazione alle popolazioni native"*, p. 1043. Inoltre tale principio *"comporta: l'accertamento del potere nelle mani di una unica autorità, il ministro delle Colonie o il governatore Coloniale"*, p. 1044; mentre l'autonomia, è il sistema che connota la politica coloniale della Gran Bretagna, pp. 1046 e 1048, così *"una costante della politica coloniale inglese fu quella di privilegiare l'indirect rule, un sistema di governo che lasciava larghe autonomie amministrative alle popolazioni soggette"*, p. 1048.

Questa dà alla colonia la *"forma di organizzare politico-amministrativa che la rende in grado di limitare l'autorità della madrepatria"*, p. 1046. Anche se *"non bisogna tuttavia pensare che la coalizione del sistema della autonomia liberi la colonia della soggezione alla metropoli"*, p. 1047. Infine l'assimilazione, *"tende a creare, nella colonia, una società più somigliante possibile a quella della metropoli, nella lingua, nelle tradizioni, nella cultura, nel diritto, nelle istituzioni, nelle forme economiche. Secondo i suoi fondatori la colonia dovrebbe diventare una seconda madrepatria"*, p. 1050; al contrario, questa forma di governo coloniale *"è tradizionalmente identificato nella politica coloniale delle genti latine (es. largamente praticata nelle colonie francesi delle Indie Occidentali)"*, pp. 1050-1051.

A differenza di quanto sostenuto fino ad ora, *"assimilazione nega la mancata fusione, che noi invece abbiamo affermato, tra la colonia e la metropoli (...). Finché essa (la colonia) esiste, non può evidentemente essere assimilata in tutto e per tutto alla metropoli"*, p. 1053, nota 28 già S. ROMANO, *Corso di diritto coloniale*, Roma 1918, p. 33.

È in un certo senso naturale, ritenere che *"la contrapposizione dei sistemi, (...) alimentò le polemiche tese alla ricerca del modello ideale della buona amministrazione"*, p. 1056.

¹² CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La politica estera (1871-1887)*, p. 115.

¹³ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La politica interna e la guerra libica*, p. 284.

2. La politica del colonialismo e l'esigenza di adeguamento alle altre potenze coloniali; le singole colonie italiane

Il colonialismo che ci vede in ambito internazionale, alle prese di compromessi ed accordi non sempre favorevoli con gli interessi delle altre nazioni; alla ricerca del perseguimento di quella politica sullo scenario internazionale, del giusto equilibrio.

“Un rapporto con l'Europa che si era costituito all'atto stesso della nascita del nuovo Regno”¹⁴, segnando l'importanza dello sbocco nel Mediterraneo¹⁵.

A riguardo si parlerà anche di vere e proprie ambizioni del Paese, in ambito internazionale.

La linea di politica tenuta in conformità di quella che era la situazione italiana ed europea all'epoca, dimostrò come lo stesso *colonialismo* sottendeva l'emigrazione non solo dall'ambiziosa conquista da parte dello Stato (madrepatria), ma anche quello di trovare occasioni di lavoro anche al di là degli oceani¹⁶, per i singoli cittadini (o emigranti).

È in questo contesto che sarebbe necessario l'intervento dello Stato; in particolare per contestare gli effetti dell'emigrazione¹⁷. La realtà dell'emigrazione italiana era molto umile, con esigenze concrete ed im-

¹⁴ C. MORANDI, *La politica estera dell'Italia*, Firenze 1968. *Introduzione*, p. XVI; importanza delle “missioni”, v. p. 9.

¹⁵ P. P. RAMPAZZI, *A. Costa e il problema coloniale*, in *Storia e politica*, rivista trimestrale, anno VII - Fasc. IV - Ottobre-Dicembre 1968, Milano, p. 653. Considerazioni in merito alla campagna d'Africa, pp. 654-655.

¹⁶ F. BOIARDI, *Il problema coloniale*, in *Il Parlamento Italiano, Storia parlamentare e politica dell'Italia 1861-1988*, vol. 5 (1877-1887), *La sinistra al potere*, p. 595 ss; cfr. anche BRUNIALTI, *op. cit.* p. 63, nota 6. Dove l'Autore a p. 265 individua proprio gli elementi della “vocazione” coloniale italiana.

¹⁷ Sull'emigrazione si veda: A.A. MOLA, *Il dibattito sull'emigrazione nel primo '900*, in *Il Parlamento Italiano 1861-1988*, vol. 7 (1902-1908) – *L'Età di Giolitti*, pp. 155-156. Si sostiene che “la colonizzazione italiana è sempre stata libera e indipendente (...)”. È proprio durante il periodo giolittiano che l'emigrazione registrò un aumento, p. 155; v. anche A. DEL BOCA, *Gli italiani in Africa Orientale*, Roma-Bari 1985, vol. 2. La spedizione di Massaua, dove l'Autore rileva la crescente emigrazione italiana, p. 182, argomento emigrazione cfr. anche P. SALVETTI, *La legislazione italiana sull'emigrazione e il Commissariato generale dell'emigrazione*, in *Il Parlamento italiano 1861-1988*, vol. 8 (1909-1914). Da Giolitti a Salandra, la Libia e l'interventismo, pp. 109-110. L'Autrice descrive il periodo dell'Italia postunitaria in cui il fenomeno dell'emigrazione non assume dimensioni rilevanti.

mediate di occupazione ed esigenze di far fronte ai propri bisogni giornalieri.

È del periodo la migrazione estera voluta in particolare dagli Stati Uniti, successivamente alimentata dall'esigenza di non "disperdere" la forza lavoro, ma di impiegarla in una colonia, considerata propria dello Stato italiano, non autonomo Stato straniero¹⁸.

Si legge che "*da popolo di emigranti, gli italiani dovevano diventare una nazione di colonizzatori*"¹⁹. Si arriva anche a sostenere che "*se si è ben disposti nei confronti della politica coloniale anche il problema della emigrazione si avvia a soluzione*"²⁰.

Nella conduzione della politica coloniale si distinguono esploratori, missionari, ingegneri e intellettuali, abili conoscitori del territorio straniero e di supporto notevole a tutta l'attività di governo.

Il colonialismo rappresenta così attenzione sia sul versante storico-politico, che su quello economico, per l'incremento e la crescita della ricchezza apportata direttamente anche alla madrepatria.

È con il governo Crispi, a seguito dell'insuccesso di Adua e successivamente con il governo Giolitti a proposito della guerra di Libia che si deve intendere che la politica estera abbia avuto un ritorno immediato per l'intera attività governativa.

A seguito di ciò, le dimissioni presentate per gli insuccessi esteri riportati quale conseguenza della guerra, *extrema ratio*, come conseguenza successiva della diplomazia.

Le colonie italiane contemporanee, oltre alla questione Creta e la questione Tunisi sono Eritrea, Etiopia, Libia e Somalia.

• **Questione Creta:** siamo nel 1896, avviata con l'insurrezione dei greci contro il dominio turco²¹. Avvenimenti concitati e nel contempo aggravati nel successivo 1897, che vennero seguiti con interesse particolare proprio dall'Italia.

¹⁸ GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, pp. 486-487.

¹⁹ GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 487.

²⁰ Editorialista della Nuova Antologia, in *Spirito coloniale ed emigrazione*, qui in A. MOLA, *op. cit.* p. 65, nota 17, p. 156.

²¹ G. CANDELORO, *Storia dell'Italia moderna VII, 1896-1914. La crisi di fine secolo e l'età giolittiana*, Milano 1974, p. 69. In generale sulla questione di Creta, pp. 69-72; sul problema di Creta, cfr. anche GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 370; v. anche MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14. *La politica estera dell'Italia*, p. 280 e p. 284.

Da qui non solo si organizzarono e partirono reparti di volontari per combattere contro i turchi; ma anche lo stesso governo italiano partecipò all'intervento militare per cercare di evitare lo scontro tra le forze militari avversarie²².

I negoziati per il Trattato di commercio italo-francese furono portati a termine soltanto nel 1898. Quest'ultimo favorì l'esportazione di alcuni prodotti agricoli italiani in Francia e di alcuni prodotti industriali di qualità, provenienti dalla Francia verso l'Italia²³.

La questione di Creta trova le stesse potenze che sembrano trovarsi in posizioni avversarie, in realtà nella conduzione di una linea diplomatica amichevole²⁴, di interesse comune;

• **Eritrea:** Crispi fu persuaso alla campagna d'Africa per rafforzare la propria posizione²⁵. La campagna d'Africa si apre con l'arrivo ad Assab, allora porto mercantile. La prima legge coloniale italiana fu quella del 5 luglio 1882, n. 857 sui provvedimenti per Assab, con la determinazione della condizione giuridica degli indigeni²⁶. Fu proprio con l'occupazione di Massaua²⁷, sul Mar Rosso, che impropriamente si fa iniziare la politica coloniale italiana del 1885. Si dice che "il 5 febbraio 1885, l'Amerigo Vespucci, il Gottardo e la Garibaldi sbarcavano a Massaua un battaglione di bersaglieri ed una sezione d'artiglieria, e la

²² CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21, p. 69. sulla questione di Creta ed in particolare ai rapporti tra Italia, Inghilterra e Francia si veda anche CROCE, *op. cit.* p. 2, nota 1.

²³ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21, pp. 70-71.

²⁴ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. Capitolo terzo: *Il ravvicinamento franco-italiano. La Questione di Creta*, pp. 39-40.

²⁵ GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 47; inoltre G. MARANINI, *Storia del potere in Italia 1848-1967*, Milano 1967. Capitolo quarto: *Contraddizioni e corrosione del regime*, pp. 201-205; cfr. anche MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14. *Introduzione*, p. XIX-XX; e F. CHABOD, *Storia della politica estera italiana*, Bari 1951, vol. 1. L'Autore traccia un profilo sul Crispi sia per la politica interna che per quella estera alle pp. 600-601; successivamente, continua sulla sua politica interna ed estera, pp. 606-607; e pp. 611-616; in particolare sul suo pensiero sull'Europa, p. 611; infine anche p. 699; su Crispi, cfr. anche E. SERRA, *Appunti sulla politica estera di Crispi*, in *Storia e politica*, rivista trimestrale, Milano 1968, pp. 357-360. Crispi viene descritto come personaggio contraddittorio e uomo impulsivo, p. 357.

²⁶ R. SERTOLI SALIS, *La giustizia indigena nelle colonie*, Padova 1932, vol. 8°. *Il rispetto del diritto indigeno. Colonie italiane - Eritrea*, p. 32. Anche la iniziale legislazione di Assab verrà poi ricompresa nei provvedimenti riguardanti tutta la colonia Eritrea.

²⁷ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 193.

sera stessa i giornali che interpretavano il pensiero del Governo vantavano il primo felicissimo passo della nostra nuova politica coloniale”²⁸.

Per giustificare la presenza italiana si tenta una successiva espansione nel retroterra²⁹, che condurrà poi alla sconfitta di Dogali (1887)³⁰.

La decisione del governo che intanto dal Depretis era passato ad Crispi fu quella non soltanto di restare in Africa, ma ove possibile di estendere la nostra presenza³¹.

Se si considera che “fino al 1890 la colonia aveva costituito solo un buco nel bilancio dello Stato italiano”³², sarà proprio il 5 gennaio del 1890, che i possedimenti italiani nel Mar Rosso prendono il nome di Colonia Eritrea³³: dove Baratieri fu il governatore³⁴. Il modello coloniale in questo territorio fu essenzialmente di dominio diretto, frutto di scelte politiche³⁵.

• **Etiopia**: è con il negus Menelik che si concluse il Trattato di Ucciali (1 marzo 1889)³⁶, con il quale venivano fissati i limiti della colonia italiana stabilendo così una specie di protettorato italiano sull’Etiopia, che successivamente prese il nome di Eritrea³⁷.

²⁸ BRUNIALTI, *op. cit.* p. 63, nota 6, p. 433; posizione antimilitarista di A. COSTA in merito alla nostra presenza a Massaua, RAMPAZZI, *op. cit.* p. 65, nota 15, p. 649.

²⁹ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 191.

³⁰ G. EINAUDI, *Storia d’Italia*, vol. 4°, *Dall’Unità ad oggi*, Torino 1976. *L’Età crispina*, p. 1751; cfr. anche RAMPAZZI, *op. cit.* p. 65, nota 15, p. 648. È nella seduta della Camera del 3 febbraio 1887 che si chiede il ritiro delle truppe dall’Africa.

³¹ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1, dove l’Autore descrive l’occupazione di Massaua e l’estensione all’interno del territorio prima a p. 121, poi a p. 136 sostiene che “l’Italia si trovò a dover allargare la sua occupazione dalla costa verso l’interno a rivolgere le sue forze verso l’Abissinia, e seguì l’eccidio di Dogali”.

³² ROSONI, *op. cit.* p. 64, nota 11. *L’istituzione della Colonia Eritrea*, p. 1083.

³³ FONZI, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 160. Cfr. anche CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *Il periodo crispino*, p. 192; inoltre, cfr. ROSONI, *op. cit.* p. 64, nota 11. *Dopo Dogali*, p. 1083. “La Colonia Eritrea, finalmente istituita, non dipendeva direttamente da nessun ministero e dipendeva un po’ da tutti”, p. 1085.

³⁴ G. ROCHAT, *Il colonialismo italiano*, Torino 1974. 1 – *La prima guerra d’Africa*. Documenti: *Scambio di telegrammi tra Crispi, presidente del Consiglio, e Baratieri, governatore dell’Eritrea, nell’aprile 1895*, p. 49; v. anche ROSONI, *op. cit.* p. 64, nota 11, *Il quadriennio del governatore Baratieri*, pp. 1089-1096.

³⁵ ROSONI, *op. cit.* p. 64, nota 11, *Il modello italiano: il dominio diretto*, p. 1067, nota 47 cita GHISALBERTI, *Per una storia delle istituzioni coloniali italiane*, cit., p. 381.

³⁶ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34. *La prima guerra d’Africa*, p. 113; *La guerra d’Etiopia e l’impero*, pp. 115-117;

³⁷ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34. I – *La prima guerra d’Africa*. Documenti: *Le*

Nel 1893 nasce un contrasto proprio fra il governo italiano e il negus Menelik per via dell'interpretazione dello stesso testo normativo.

Le relazioni diplomatiche precipitarono e dal contrasto si passerà presto alla dichiarazione di guerra aperta; mentre si arrivò all'occupazione di Adua e gli italiani arrivarono fino alle città, all'Endertà, a Macallé, all'Amba Alagi, si inviarono in Eritrea i rinforzi per far fronte all'incalzare e al precipitare degli eventi.

Per l'Italia, tra la scelta di attaccare o ripiegare prevalse la prima *chance*, fu questa la situazione che portò alla battaglia di Adua³⁸.

Quest'ultima rappresentò la più grande battaglia coloniale del XIX secolo.

Subito dopo i primi anni dalla battaglia di Adua, si alimentò e diffuse negli ambienti politici italiani l'idea che fosse occupazione italiana al territorio di Massaua e alla sola zona costiera³⁹.

A proposito, si ritenne che ci fu "*poca conoscenza dei luoghi, nei quali il corpo d'operazione italiano doveva muoversi ... condussero alla disfatta di Adua*"⁴⁰.

Gli eventi si conclusero nel 1896 con la pace di Addis Abeba con il negus, con la quale si fissarono i confini con l'Eritrea e prevedendo inoltre l'abbandono italiano del protettorato sull'Etiopia, con la rinuncia anche del Tigrai.

Il Trattato di pace di Addis Abeba del 26 ottobre annullò il precedente Trattato di Ucciali; mediante lo stesso l'Italia riconobbe l'impero etiopico come vero e proprio Stato sovrano ed indipendente⁴¹;

- **Libia:** la conquista della Libia trovò l'appoggio della stampa e delle forze politiche⁴² borghesi. Si ritenne che la stessa potesse offrire

aspirazioni italiane verso l'Etiopia, secondo uno schema preparato dal ministro degli esteri Blanc (18 gennaio 1896), pp. 52-54.

³⁸ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34; anche GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 47.

³⁹ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La crisi di fine secolo*, p. 64; v. anche ROSNI, *op. cit.* p. 64, nota 11. *Dopo Adua: la nuova politica coloniale*, pp. 1097-1098.

⁴⁰ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *Il periodo crispino*, p. 211.

⁴¹ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La crisi di fine secolo*, p. 64; v. anche GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 367; anche EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. *La crisi di fine secolo*, p. 1831.

⁴² F. MALGERI, *La stampa cattolica a Roma dal 1870 al 1915*, Brescia 1965, p. 148; conferma anche GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 396. Dove l'Autore arriva a scrivere di una vera e propria "febbre libica" per cui la diplomazia

una sicura sistemazione a tutta l'emigrazione italiana⁴³; oltre sicuramente a restituire all'Italia forza e prestigio in ambito internazionale.

I presupposti della guerra furono la politica estera condotta fino al 1911 e la crisi internazionale che portò alla seconda crisi marocchina.

Le trattative diplomatiche sviluppatesi dal 1887 al 1909, portarono alla conclusione di una serie di accordi volti al conseguimento dell'occupazione libica proprio da parte dell'Italia⁴⁴. Dal momento che la situazione internazionale non presentava gravi ostacoli all'occupazione della Tripolitania⁴⁵ ebbe inizio la guerra che portò a garantire all'Italia una posizione nel Mediterraneo.

Posizioni differenti animavano i dibattiti nell'intero Paese (diviso tra cattolici e socialisti)⁴⁶. Inoltre, *“le due tendenze del progredire e del conservare sono innate nell'uomo”*⁴⁷.

In Italia i sostenitori della guerra ritenevano che l'impresa libica sarebbe dovuta essere una impresa facile, in quanto gli arabi, secondo loro, avrebbero accolto gli italiani come liberatori⁴⁸.

Si avvertirono sin da subito, le differenze tra le due popolazioni.

Qui la società era organizzata in tribù, articolate in assemblea dei capifamiglia, dei guerrieri o degli anziani⁴⁹.

Successivamente, *“Giolitti con il suo spirito sobrio e la sua ferma mano condusse l'impresa in fondo, e ne ricavò prestigio e forza, dove*

italiana non poteva essere vana, p. 396; anche GHISALBERTI, *op. cit.* p. 68, nota 35; e MARANINI, *op. cit.* p. 67, nota 25. *Ripresa giolittiana del regime e suo esaurimento*, p. 234.

⁴³ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34.

⁴⁴ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 312 ss.; in particolare v. anche CROCE, *op. cit.* p. 60, nota 1. La politica interna e la guerra libica. L'Autore precisa, infatti, come “gli italiani non avrebbero in nessun caso tollerato che la Tripolitania e la Cirenaica fossero occupate da altre potenze”, p. 282; sugli accordi bilaterali, con cui si riconoscevano agli italiani i diritti sulla Libia, si v. ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34.

⁴⁵ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra Libica*, p. 314. L'Autore desume anche quali sono i motivi essenziali che porteranno alla decisione italiana di conquistare la Libia, p. 315.

⁴⁶ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34; CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 320.

⁴⁷ GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 42.

⁴⁸ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 323. Scrive l'Autore che gli arabi si allearono con i turchi per far fronte al nemico comune, cristiani, p. 323; MALGERI, *op. cit.* p. 69, nota 42; la resistenza degli Arabi suscitò una reazione emotiva violenta in Italia, p. 146.

⁴⁹ ROCHAT, *op. cit.* p. 68, nota 34, *La guerra di Libia. Introduzione*, pp. 66-67.

*Crispi aveva solo maturato i frutti amari della disfatta militare e soprattutto politica*⁵⁰.

Solo successivamente, Giolitti sottopose all'approvazione delle Camere la richiesta di annessione alla Libia⁵¹, che sarà poi acquistata dall'Italia con il Trattato di pace di Losanna del 18 ottobre 1912, che sanzionò la fine della guerra dichiarata un anno prima con la Turchia.

Si riteneva che *“l'Italia agogna Tripoli, terra mediocrementemente ricca, ma in una seducente posizione”*; mentre a più riprese, già nel 1884 e successivamente nel 1888, da parte della Francia, con una politica più realistica, veniva offerta all'Italia l'occupazione della Tripolitania⁵².

Fu nell'estate del 1898 che si stabilì una linea di confine tra le zone di influenza inglese e quelle di influenza francese in Africa.

Questa riguardava l'Egitto per l'Inghilterra e le zone della Tripolitania e Cirenaica per la Francia.

Quest'ultima non voleva oltrepassare i limiti dell'accordo e l'Italia si riservava il diritto di estendere la sua influenza sulla Tripolitania-Cirenaica⁵³.

La sovranità italiana sulla stessa Libia fu dichiarata con decreto reale fin dal 4 novembre 1911⁵⁴, confermata dalla successiva pace di Ouchy, detta anche pace di Losanna nel 1912⁵⁵.

Si ritenne che la guerra di Libia servì al popolo italiano non solo per i successi militari e diplomatici conseguiti, ma anche perché il paese maturò consapevolezza della situazione internazionale⁵⁶.

⁵⁰ MARANINI, *op. cit.* p. 67, nota 25. Capitolo quinto: *Ripresa giolittiana del regime e suo esaurimento*, p. 234.

⁵¹ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 318; v. anche MARANINI, *op. cit.* p. 67, nota 25. È lo stesso Autore a ricordarci che *“la guerra di Libia fu aperta senza voto del parlamento, durante una vacanza parlamentare di sette mesi e mezzo”*, p. 240.

⁵² CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 135; *sulla Tripolitania, come possibile conquista italiana o accordo con la Francia*, v. MALGERI, *op. cit.* p. 67, nota 42. La vera Roma, pp. 204-205, nota 10.

⁵³ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La politica estera*, p. 280.

⁵⁴ EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. *Nuovi equilibri di potere*, p. 1947.

⁵⁵ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 328; sul decreto reale del 1911 e la proclamazione della sovranità italiana sulla Libia cfr. anche CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La politica interna e la guerra libica*, p. 285; v. anche MALGERI, *op. cit.* p. 69, nota 42, p. 148. Nella stessa pagina, si precisa come la penetrazione in quei territori *“fu possibile solo durante il fascismo”*; richiamo alla pace di Losanna del 17.10.1912, anche in SERTOLI SALIS, *op. cit.* p. 67, nota 26. *Tripolitania e Cirenaica: i primi provvedimenti*, p. 186.

⁵⁶ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La politica interna e la guerra libica*, p. 286; v.

Se l'occupazione a Tripoli e dintorni era proseguita molto lentamente; al contrario, in Cirenaica gli italiani erano sulla difensiva e non riuscivano a penetrare all'interno del territorio⁵⁷. Non vi fu una propria cessione della Libia all'Italia, ma più semplicemente una rinuncia del sultano all'amministrazione e occupazione militare di questa.

Nel 1913-1914 l'Italia estese la propria occupazione a quasi tutta la Tripolitania, alle principali oasi del Fezzan, limitandosi invece in Cirenaica data la resistenza dei Senussi⁵⁸. Anche se il rispetto delle istituzioni locali in Libia è del 30 luglio 1912⁵⁹, sarà istituito nel 1913 l'ordinamento giudiziario libico;

- **Somalia:** è del 1879 che viene compiuta la prima ricognizione *in loco* (nella zona della costa somala da Berbera ad Alula); di questo paese, all'inizio degli anni '80 si hanno ancora notizie imprecise⁶⁰.

Anche se “*la decisione di agire anche in Somalia viene quindi presa verosimilmente nella seconda metà del 1884*”⁶¹; sarà solo nel 1889 che si rinviene la formazione dell'altra colonia italiana, la Somalia, con i relativi protettorati sui sultanati di Obbia e dei Migiurtini e con l'acquisto del Benadir⁶².

Reale e direi quasi suggestiva, la descrizione dello storico Angelo De Boca, che a proposito del territorio della Somalia, che così scrive “*l'immagine di questo immenso territorio, che ha i suoi confini a nord con il deserto dancaleo ed a sud con le savane del Tanaland, appare perciò in Italia estremamente sfocata e, proprio per le sue incognite, decisamente tentante*”⁶³.

anche CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 324. L'Autore cita regio decreto del 5 novembre 1912, che assegnò “*sotto la sovranità piena ed intera del Regno d'Italia*”, Tripolitania e Cirenaica.

⁵⁷ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, p. 324 e 326.

⁵⁸ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La guerra di Libia*, pp. 328-329; anche ROCHAT, *op. cit.* p. 9, nota 34;

⁵⁹ SERTOLI SALIS, *op. cit.* p. 67, nota 26. *Colonie libiche*, pp. 37-40.

⁶⁰ DEL BOCA, *op. cit.* p. 65, nota 17. Capitolo X.

⁶¹ DEL BOCA, *op. cit.* p. 65, nota 17. Capitolo X: *Le basi per una nuova colonia: la Somalia*, p. 234.

⁶² CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. Il periodo crispino, p. 192; cfr. anche FONZI, *op. cit.* p. 60, nota 1, in *Il Parlamento Italiano*, p. 160.

⁶³ DEL BOCA, *op. cit.* p. 65, nota 17. Capitolo X: *Le basi per una nuova colonia: la Somalia*, p. 233.

La Somalia italiana venne costituita nel 1890⁶⁴, anche se l'amministrazione della stessa direttamente dal governo italiano, fu assunta nel successivo 1905⁶⁵.

Il principio della personalità della legge assume qui con decreto ministeriale 24 febbraio 1905, pieno riconoscimento nel primo ordinamento organico della colonia⁶⁶;

• **Questione tunisi:** brevemente affrontata, poiché considerata importante ed iniziale punto di partenza di tutta la diplomazia italiana, nonché “*la prima mira dell'Italia, la Tunisia*”⁶⁷.

Questione che occupa l'attenzione dei ministri e parlamentari italiani, per vari anni.

Carlo Cattaneo, già nel 1862 si occupò in un suo studio della Tunisia ed un suo amico, di estrema sinistra nella seduta del 12 maggio 1864 affermò alla Camera dei Deputati che “*la Tunisia veramente si può considerare come un riflesso, una propaggine, od un altro lembo d'Italia*”, sentendosi rispondere dal ministro degli esteri che “*nessun avvenimento importante nella Tunisia poteva rimanere estraneo agli interessi della politica italiana*”⁶⁸.

Si presenta l'esigenza di proteggere l'incolumità della colonia italiana ed i suoi interessi economici, sottesi⁶⁹.

Così, se nel 1881 le fu portata via dalla Francia⁷⁰, tale questione,

⁶⁴ M. BRIGNOLI, *L'impresa d'Africa e la sconfitta di Adua*, in *Il Parlamento Italiano 1861-1988*, vol. 6 (1888-1901), p. 235;

⁶⁵ CANDELORO, *op. cit.* p. 66, nota 21. *La pace con l'Etiopia*, p. 65; sull'amministrazione della Somalia, si veda anche CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1; EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. *Un riformismo senza riforme*, p. 1889.

⁶⁶ SERTOLI SALIS, *op. cit.* p. 67, nota 26, pp. 35-36. Poco dopo viene espresso il riconoscimento del diritto indigeno somalo, pp. 36-37; L'ordinamento attuale, pp. 181-183.

⁶⁷ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 134; sulla questione tunisina, v. anche CHABOD, *op. cit.* p. 67, nota 25. Capitolo III: *Grande politica o politica della tranquillità?*, pp. 602-604.

⁶⁸ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. Capitolo primo: *La politica estera della Destra: 1871-1876. La questione di Tunisi*, p. 174.

⁶⁹ F. CURATO, *La questione di Tunisi dall'Unità alla fine del secolo XIX*, in *Il Parlamento Italiano, Storia parlamentare e politica dell'Italia (1861-1988)*. Vol. 5 (1877-1887) – *La sinistra al potere*, pp. 236-238.

⁷⁰ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La politica estera*, p. 118; cfr. anche MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14. *Introduzione*, p. XIII e XV.

riemersa nel 1890⁷¹, rimase successivamente aperta fino al 1901 e venne risolledata dopo, per rimanere all'attenzione fino al 1943.

Mentre la questione tunisina servì a portare l'Italia nella Triplice, quest'ultima portò successivamente l'Italia ad una guerra commerciale con la Francia che si concluse poi, nel 1896 con le trattative che portarono alla stipulazione di un accordo italo-francese sulla Tunisia⁷².

Di due anni dopo, nel 1898 il Trattato commerciale con la Francia⁷³ anche se ancora nel 1901-1902 si parlerà di stringere più solidamente i legami tra Francia e Italia⁷⁴.

Si parlò anche di colpo di *timone*⁷⁵ dato dall'Italia con la questione tunisina.

Se fu con Benedetto Croce che rileva l'opinione comune tra gli storici che in questa campagna d'Africa furono commessi diversi errori; è con l'economista Giovanni Stuart Mill, che il profilo economico viene considerato di rilievo per l'intera umanità, fenomeno influente non solo sul problema della distribuzione della ricchezza, ma anche di un vero e proprio impiego di tutte le forze produttive in esso coinvolte⁷⁶. Reciproco l'arricchimento tra colonia e madrepatria⁷⁷.

⁷¹ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. Capitolo secondo: *Il fallimento*, p. 73.

⁷² CANDELORO, *op. cit.* p. 63, nota 21. *La crisi di fine secolo*, p. 68; v. anche GAETA, *op. cit.* p. 62, nota 1. *L'impresa libica*, p. 369 ss. L'Autore descrive proprio l'accordo raggiunto e "la piena libertà di navigazione e di commercio tra Italia e Tunisia" sancita p. 369. Rapporti con la Francia, argomento inoltre già esaminato nel mio testo, in merito alla questione di Creta, p. 17.

⁷³ EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. *La crisi di fine secolo*, pp. 1833-1884; sul ravvicinamento italo-francese, v. anche SALVEMINI, *op. cit.* p. 61, nota 7.

⁷⁴ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. Capitolo quinto: *Il rinnovamento del 1902. L'accordo mediterraneo italo-francese*, p. 81; Accordo tra Francia e Italia che deve mantenersi anche nei Balcani, p. 82. Inoltre l'Italia si impegna a non partecipare a nessun patto internazionale contro la Francia, p. 83.

⁷⁵ CURATO, *op. cit.* p. 73, nota 69, p. 238; per questo motivo cfr. SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7; cfr. anche MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14. *Introduzione*, p. XVIII.

⁷⁶ BRUNIALTI, *op. cit.* p. 63, nota 6, pp. 5-6.

⁷⁷ ROSONI, *op. cit.* p. 62, nota 11. L'Autore sostiene che "... le amministrazioni coloniali si rivelarono un partner della madrepatria attivo ed efficiente", p. 1041; inoltre "... La natura e qualità dei rapporti politici che legavano la colonia alla madrepatria", pp. 1042-1043; dello stesso Autore, riporta una definizione data del S. Romano, secondo cui "le Colonie sono paesi che posti sotto la sovranità dello Stato, a titolo di possedimenti, non costituiscono parti integranti dello Stato medesimo", p. 1067, vedi anche nota 49 cfr. S. ROMANO, *Il Diritto pubblico italiano*, Milano 1988, p. 431.

3. Il colonialismo attraverso le disposizioni normative dello Statuto albertino

Si deve riconoscere che l'apertura internazionale è stata voluta anche con la concessione dello Statuto albertino.

È da leggersi in quest'ottica la esplicita previsione di poter stipulare e concludere i trattati internazionali, inclusa nell'art. 5 dello stesso testo normativo.

In primis, è già nell'art. 3 del Proclama costituzionale dello Statuto del Regno 8 febbraio 1848, pubblicato in Torino il 12 febbraio che si dispone "Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato. Egli comanda tutte le forze di terra e di mare; dichiara la guerra; fa i trattati di pace, d'alleanza e di commercio; nomina a tutti gli impieghi e dà tutti gli ordini necessari per l'esecuzione delle leggi, senza sospenderne o dispensarne l'osservanza".

L'esplicito richiamo della norma citata è proprio diretto alla Costituzione francese⁷⁸.

Prerogative successivamente recepite nello stesso Statuto albertino del 4 marzo 1848, n. 674, al centrale art. 5, che così recita: "Al Re solo appartiene il potere esecutivo. Egli è il Capo supremo dello Stato: comanda tutte le forze di terra e di mare: dichiara la guerra: fa i trattati di pace, d'alleanza, di commercio ed altri, dandone notizia alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano, ed unendovi le comunicazioni opportune. I trattati che importassero un onere alle finanze, o variazioni di territorio dello Stato, non avranno effetto se non dopo ottenuto l'assenso delle Camere".

Chiave di lettura, nonché articolo centrale di tutto il testo sabaudo è sicuramente la previsione dell'art. 5.

È proprio tale norma che riflette lo spirito di autodelimitazione, nonché di passaggio dal pieno assolutismo alla forma monarchico costituzionale pura.

Pertanto la Carta, pur essendo stata una concessione del sovrano, mantiene quelli che sono i capisaldi del regime monarchico adeguandolo a quelle che erano ormai le esigenze di maggiori garanzie, alimentate ed attese già in campo europeo e qui italiano.

Alla lettura specifica di quelle che vengono indicate come preroga-

⁷⁸ F. RACIOPPI - I. BRUNELLI, *Commento allo Statuto del Regno. Annotato*. Vol. I (Dall'art. 1 all'art. 23), Torino 1909, p. 289.

tive regie, si capisce come l'impostazione dell'ordinamento voluta dal sovrano sia comunque centralizzata nella sua persona⁷⁹.

È nella persona del Re che nello Statuto albertino confluiscono l'essere a Capo dello Stato, il potere esecutivo, nonché la possibilità di ingerenza nel potere legislativo attraverso le "informati" di senatori quali uomini di Sua fiducia.

Al contrario, l'art. 5, dello Statuto albertino richiama l'art. 68 della Costituzione belga (1831)⁸⁰; data la peculiarità della stessa norma che per prima si occupò di fare una distinzione tra le diverse tipologie di trattati che necessitano il consenso parlamentare⁸¹.

È considerazione importante, al fine di creare una indispensabile interrelazione tra il potere esecutivo e quello legislativo; uniti poi *super partes* dalla stessa figura del sovrano e centralizzata nella sua persona⁸².

A questo proposito sarà quindi legittima la presunzione dell'esistenza e del mantenimento di rapporti e relazioni instauratesi con gli altri Stati.

In particolare poi, saranno i singoli trattati specificamente richiamati, qui di onere alle finanze o di variazione del territorio a necessitare per divenire giuridicamente efficaci, dall'assenso delle stesse Camere.

Dal punto di vista giuridico non si contesterebbe la validità di diritto, propria del trattato posto in essere nella sua interezza già nel momento della sua stipulazione; ma solo la successiva possibilità di

⁷⁹ CASANOVA, *op. cit.* p. 62, nota 2; l'Autore, a p. 48 elenca esplicitamente i due casi in cui il Re agisce personalmente e come capo supremo dello stato. Successivamente lo stesso indica, a p. 50, i casi in cui è previsto obbligatoriamente il caso di concorso dei ministri a pena di nullità. Così, al punto 2 vengono indicati, proprio i trattati di pace, di commercio, di alleanza ed altri.

⁸⁰ MARANINI, *op. cit.* p. 67, nota 25. Capitolo terzo: *Formazione del regime pseudoparlamentare*, p. 140. L'Autore sostiene che "nella sua struttura originaria e nella linea subito palese della sua evoluzione, la costituzione belga anticipava aspetti fondamentali della vita storica dello statuto albertino", p. 140. Inoltre, "modelli della costituzione erano stati in primo luogo le carte della Francia e del Belgio", p. 145.

⁸¹ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, p. 289. In particolare si veda anche la nota I.

⁸² CASANOVA, *op. cit.* p. 62, nota 2. L'Autore, a p. 48 elenca esplicitamente i due casi in cui il Re agisce personalmente e come capo supremo dello Stato. Successivamente lo stesso indica, a p. 50, i casi in cui è previsto obbligatoriamente il caso di concorso dei ministri a pena di nullità. Così, al punto 2 vengono indicati, proprio i trattati di pace, di commercio, di alleanza ed altri.

poter compiutamente dispiegare i propri effetti giuridici nell'ordinamento statale.

Anche se lo Statuto, deve riconoscersi sicuramente come il raggiungimento di una vera e propria conquista; nella previsione in cui, una delle due Camere del Parlamento, qui in specifico la Camera elettiva, i cui rappresentanti sono scelti direttamente dal popolo, è diretta portavoce ed espressione di garanzia di quelle che sono le esigenze e gli interessi comuni.

Per la politica estera è attraverso il Parlamento subalpino (italiano poi), che si raggiunge la puntuale previsione dell'art. 5 del testo costituzionale. Il trattato rimane sempre un *atto dell'Esecutivo*.

Le costituzioni non sono tutte unanimi in proposito.

Particolare attenzione è data alla materia internazionale della stipula dei trattati, quali patti di maggiore importanza politica o quelli che hanno ad oggetto rapporti vari e diversi⁸³.

Viene prevista la comunicazione quale atto unilaterale propria del Re e in conseguenza della quale si perfeziona la conclusione dei trattati nel rispetto della politica estera dello Stato.

Trattati quali atti di politica internazionale quindi (*in generis* di pace, di alleanza, ...), a differenza delle convenzioni, degli accordi, dei protocolli o delle dichiarazioni; denominati *patti* in virtù del rapporto bilaterale che ivi si istaura.

Quindi una previsione implicita di comprensione della politica estera già *in primis* con la concessione dello Statuto.

Giuridicamente non si contesterebbe la validità di diritto, propria del trattato posto in essere nella sua interezza già nel momento della sua stipulazione; ma solo la successiva possibilità di poter compiutamente dispiegare i propri effetti giuridici nell'ordinamento statale.

Infatti, è per l'efficacia giuridica di questi ultimi, che si demanda alla specifica approvazione delle Camere.

Diversa invece è la situazione delle colonie, pur rientrando sempre

⁸³ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. Dove gli Autori sostengono che sono "trattati quei patti che rivestono grande importanza politica o, che abbracciano rapporti vari e diversi", p. 285.

sotto il Governo dello Stato; si sostenne infatti che “grave è la questione per i trattati dell’acquisto delle colonie”⁸⁴.

È poi nella previsione dell’art. 17 dello stesso trattato che è disposto il riconoscimento di un protettorato del regno d’Italia sull’Abissinia⁸⁵. Quest’ultimo inteso in particolare sull’Etiopia, quando ai possedimenti italiani in Mar Rosso fu dato il nome di Eritrea, proprio perché *Eritreo* era l’antico nome di questo mare⁸⁶.

“Venendo ad esaminare in ispecie l’azione presente dell’Italia, crede che non si spiegherebbe una nostra spedizione nel Mar Rosso, se di là non si dovesse intravedere un lembo del Mediterraneo”⁸⁷.

Che si arrivò a garantire “L’interesse tutelato dal trattato è sempre un interesse dello Stato”⁸⁸ mentre “la Camera approvò sempre ciò che il potere esecutivo aveva ormai fatto”⁸⁹.

Notevole interesse e rilevanza per l’intero sistema giuridico dello Stato è dato proprio alla stipula e conclusione dei trattati.

È attraverso la conclusione di questi che si considera compiuta l’attività fondamentale di espressione della singola politica estera statale.

Il trattato si sostanzia giuridicamente in una promessa che uno Stato fa all’altro⁹⁰ che viene poi tradotta in un atto giuridico, qui chiamato *patto* data la presenza di più parti nella sua formazione e conclusione delle trattative intercorse.

Dal punto di vista giuridico la stipulazione dei trattati è compiuta mediante un unico procedimento articolato in più fasi.

Si inizia con la fase della negoziazione, considerata propriamente quale fase costitutiva, che si conclude con la sottoscrizione e l’apposizione dei sigilli da parte dei rappresentanti dei vari paesi e la successi-

⁸⁴ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Diritto di concludere i trattati*, p. 293.

⁸⁵ FONZI, *op. cit.* p.62, nota 1, p. 159.

⁸⁶ BRIGNOLI, *op. cit.* p. 73, nota 64, p. 235.

⁸⁷ A.P., tornata 17 marzo 1885, p. 1 (v. Appendice n. 3).

⁸⁸ G. ARANGIO RUIZ, *Diritto Costituzionale italiano*, Milano-Torino-Roma, 1913, p. 576.

⁸⁹ V. E. ORLANDO, *Principi di diritto costituzionale*, Firenze 1905, p. 209.

⁹⁰ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Diritto di concludere i trattati*, p. 287.

va ratifica, quale fase postuma di regolarizzazione, che deve essere fatta proprio dal Capo dello Stato.

In dottrina si elaborano schemi più o meno complessi sul tema; infatti se la classificazione più semplice è data da Racioppi-Brunelli⁹¹ (trattata sopra) più complessa è quella fornita da S. Romano, che riconosce tra le fasi ritenute come momenti fondamentali per giungere alla stipulazione di un trattato: “1. *la negoziazione, che è condotta dai c.d. plenipotenziari o da altri organi, cui se ne dà incarico*; 2. *la conclusione, che consiste nell'accordo che si consegue fra i negoziatori e che, nonostante il suo nome, non è ancora l'atto che dà vita al trattato*; 3. *la ratifica, che rientra nella competenza del tutto discrezionale, del Re e costituisce la stessa volontà dello Stato di porre in essere il trattato*; 4. *la stipulazione, che ha luogo con lo scambio delle ratifiche o col loro deposito presso uno degli Stati contraenti, che sia stato incaricato di riceverle*.”

Il compimento di tutti questi atti è affidato ad organi del potere esecutivo, ed alle Camere basta dare notizia dei trattati stipulati, che non siano segreti, appena l'interesse e la sicurezza dello Stato ciò permettano”⁹².

Tra tutte queste fasi l'ultima, cioè quella della ratifica è considerata uno dei momenti che completano la formazione di un trattato; precisamente, il momento del perfezionamento dello stesso. L'importanza è da ricondurre agli effetti propri, rilevanti in ambito internazionale.

La ratifica è la conclusione del trattato, attraverso il quale il Re attesta la conformità al proprio volere, assumendone con la medesima sottoscrizione la conseguente responsabilità.

Anche se la firma del sovrano equivale a controfirma, essendoci sempre quella propria del ministro responsabile⁹³.

Il successivo scambio di ratifiche è previsto come forma di pubblicità, effettuato tra il nostro ministro degli affari esteri e il rappresentante dell'altro Stato, o viceversa tra il rappresentante del nostro Stato e il ministro degli esteri dell'altro Stato contraente.

Inoltre, per la recezione del trattato stesso all'interno dell'ordina-

⁹¹ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Diritto di concludere i trattati*, pp. 285-286.

⁹² ROMANO, *op. cit.* p. 64, nota 11. In ordine alle relazioni internazionali, pp. 282-283.

⁹³ G. URTOLLER, *Lo Statuto fondamentale del Regno d'Italia annotato*, Firenze 1888, p. 196.

mento nazionale, sarà necessario, affinché i cittadini osservino i principi ivi statuiti, un apposito ordine tradotto in una legge o un decreto; sarà proprio direttamente dalla previsione di tale ordine di conformità al trattato che nasce l'obbligo di adeguamento per i cittadini.

Adesso, dopo essermi soffermata sull'articolato procedimento iniziato con la negoziazione e che porterà alla fine alla conclusione (realizzata nel momento della stipulazione dello stesso) sarà opportuno esaminare il tempo e il modo⁹⁴ in cui l'approvazione parlamentare si concretizza.

In primis, per quanto riguarda il tempo, esso viene rassegnato alle Camere prima della ratifica regia.

Il riconoscimento del trattato è dato dall'ordinamento nazionale nel momento della ratifica, fino a quel momento il trattato non esiste, quindi non produrrà alcun effetto giuridico rilevante per l'ordinamento stesso.

Nella prassi i trattati sono presentati prima alla Camera elettiva, ex art. 10 dello Statuto, obbligatoriamente per le materie finanziarie e facoltativamente per le altre materie, successivamente al Senato.

Contra, per quanto riguarda il modo, le Camere possono approvare o respingere in blocco il testo del trattato. Quando una Camera lo ha approvato, il testo viene sottoposto alla visione ed approvazione dell'altra Camera, per poi venire sottoposto alla conclusiva ratifica regia.

In questo modo, "*questo è dunque un vero caso di legge di approvazione*"⁹⁵.

Gli effetti del trattato saranno giuridicamente rilevanti solo dopo l'emanazione della successiva legge di approvazione (che consentirà l'attuazione ed esecuzione dello stesso). L'approvazione riguarderà la eseguibilità del trattato e quindi la sua produzione di effetti giuridici propri⁹⁶.

Questo comporta comunque che il trattato sia già di per sé giuridicamente valido al momento della sua conclusione.

I trattati possono inoltre riguardare e regolare vari settori dei rapporti giuridici.

⁹⁴ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, pp. 296-297.

⁹⁵ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Tempo e modo dell'approvazione legislativa*, p. 298.

⁹⁶ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, pp. 298-299.

Tenendo sempre presente lo Statuto come punto di riferimento, si indicano di seguito i vari trattati che uno Stato può stipulare:

– “**fa i trattati di pace ...**”, qualche Costituzione ne prevede l’approvazione delle Camere anche per questa tipologia, il nostro Statuto, al contrario, ne lascia ampia autonomia al governo responsabile, non dimenticando peraltro che a lui è lasciata la facoltà di dichiarare la guerra in persona del Re, quale suo massimo rappresentante.

Rimangono di competenza all’Esecutivo “*quei soli trattati di pace i quali pongano termine alle ostilità e le tregue che sospendono le ostilità senza mettervi fine*”⁹⁷;

– “**... d’alleanza**”, qui è più difficile riconoscerne la competenza esclusiva; però se non fosse data questa facoltà, il Paese sarebbe escluso dalla politica internazionale.

A pregiudizio anche della stessa arte della diplomazia; visto che questo tipo di trattati è ritenuto essere “*un mero impegno fra i Governi*”⁹⁸;

– “**... di commercio ed altri ...**”, solo successivamente (nel 1850) si stabilì che fossero sottoposti all’assenso delle Camere poiché importavano propri oneri finanziari. Ora è disposta la loro approvazione direttamente per legge”⁹⁹;

– “**ed altri**”, tra i quali rientrano i singoli trattati di **navigazione** e di **cabotaggio**;

– “**protettorato**”, essi si fanno rientrare nella libertà di azione del Governo¹⁰⁰ salvo richiesta di approvazione quando anche loro siano da sottoporre all’applicazione di oneri finanziari.

Possiamo perciò concludere dicendo, in generale che, per quanto riguarda i trattati, questi possono essere conclusi dal Re, ma sono sot-

⁹⁷ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Tempo e modo dell’approvazione legislativa*, p. 298.

⁹⁸ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78. *Trattati d’alleanza*, p. 304.

⁹⁹ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, p. 306.

¹⁰⁰ RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, p. 308.

toposti a condizione sospensiva¹⁰¹ richiedendo sempre e necessariamente il consenso del Parlamento, quali quelli che comportano la predisposizione e successiva applicazione degli oneri finanziari o delle variazioni di territorio, questi vanno dal medesimo, oltrech  approvati anche eseguiti.

Situazione diversa   affrontata per tutti gli altri trattati che verranno eseguiti dal Re o da organi a lui subordinati, se rientranti nella normale competenza del potere esecutivo; necessiteranno ovviamente di apposita legge di esecuzione se sar  oltrepassata la sua competenza.

La difficolt    riscontrata ancor pi  quando si tratta di dare un giudizio, come in questo caso sulla politica coloniale rimanendo ancorati a quelli che sono i principi cardini dettati nello Statuto e quelle che sono le fonti storiche del periodo che ovviamente sono per la maggior parte, se non quasi esclusivamente italiane.

Cos , per conoscere un contesto si dovrebbero avere a disposizione strumenti tali che permettano sull'argomento una conoscenza con la portata 360 .

Dovrei essere in grado di avere un quadro d'insieme che mi consentisse di sapere anche come potesse essere vista la nostra presenza dal contesto internazionale, o ancor di pi  come   stato vissuto direttamente dai popoli colonizzati il nostro arrivo e permanenza in quei territori.

Mi rendo conto per  che se non mettessi dei rigorosi limiti al lavoro, lo stesso sarebbe troppo vasto e da occupare forse pi  il posto di una tesi di dottorato, che il lavoro di un pi  semplice contratto di ricerca.

Dal momento che io mi devo comunque attenere solo al testo statutario, dando al limite una considerazione sulle discussioni accese in Parlamento, che in teoria mi dovrebbero aiutare nel capire ancor meglio le aspettative ed aspirazioni di quel periodo, cercher  di essere quanto pi  attendibile e rigorosa nei riferimenti.

Sicuramente ci  che traspare gi  da una semplice prima lettura,

¹⁰¹ Sulla condizione che sospende la validit  dei trattati, fino a quando il Parlamento non ha dato l'assenso, cfr. oltre ARANGIO RUIZ, *op. cit.* p. 78, nota 88; anche ORLANDO, *op. cit.* p. 78, nota 89, p. 208. Anche il successivo trattato di pace concluso con l'Etiopia il 26 ottobre 1896, fu comunicato il 24 maggio 1897 per notizia al Parlamento (vedi RACIOPPI-BRUNELLI, *op. cit.* p. 75, nota 78, p. 304).

letterale ed interpretativa delle norme dello Statuto è l'apertura statale anche verso la politica estera.

Quest'ultima considerata tra le fondamentali prerogative statali, allora regie.

Il colonialismo, quindi, è stato un modo attraverso il quale la politica estera si è compiuta.

Le norme giuridiche puntualmente richiamate, nulla dicono di specifico sui modi in cui tale politica possa divenire operativa.

Ovviamente si limitano a descrivere e prevedere quello che è il compimento in tale sede di atti, qui patti giuridici.

Sono questi che assumono rilevanza per l'ordinamento giuridico e ne producono effetti all'interno.

In dottrina è proprio il prof. Gaetano Arangio Ruiz a rilevare che *"Il re rappresenta lo Stato all'estero (...) e che la politica estera si impernia in lui"*¹⁰².

È sempre il Re, unico competente a concludere i trattati¹⁰³.

Lo Statuto deve riconoscersi sicuramente come il raggiungimento di una vera e propria conquista (dell'ordinamento, dello Stato, etc. ...). Sarà legittima la presunzione di condotta e relazione con gli altri Stati. Conformata in un riconoscimento intrinseco di parità internazionali.

Realizzata nella sua legittimità in quelle che sono considerate le prerogative regie.

In particolare sono i singoli trattati di onere alle finanze o di variazione del territorio a necessitare per divenire giuridicamente efficaci, l'assenso delle stesse Camere.

Possono essere conclusi dal Re, ma sono sottoposti a condizione sospensiva dell'assenso delle Camere; anche se il Trattato di Uccialli

¹⁰² ARANGIO RUIZ, *op. cit.* p. 78, nota 88, p. 567. Sull'art. 5 per la specifica prerogativa regia sulla stipula e conclusione dei trattati, si veda anche CASANOVA, *op. cit.* p. 62, nota 2, pp. 89-92; nonché URTOLLER, *op. cit.* p. 79, nota 93, p. 188 ss.; A. BRUNIALTI, voce *Re*, in *Enciclopedia giuridica italiana*, vol. XIV - parte I, pp. 248-251.

¹⁰³ ARANGIO RUIZ, *op. cit.* p. 78, nota 88. Controverso se può delegarne la conclusione, p. 571.

del 2 maggio 1889, che stabiliva i confini tra l'Etiopia e la Colonia Eritrea, fu comunicato alle Camere solo per semplice notizia¹⁰⁴.

È nella versione italiana dell'art. 17 dello stesso trattato che è disposto il riconoscimento di un protettorato del regno d'Italia sull'Abissinia¹⁰⁵.

Quest'ultimo inteso in particolare sull'Etiopia, quando ai possedimenti italiani in Mar Rosso fu dato il nome di Eritrea, proprio perché *Eritreo* era l'antico nome di questo mare¹⁰⁶.

Dal punto di vista del rapporto giuridico posto in essere, esso si realizza attraverso la stipula e conclusione del trattato solitamente nel rispetto di una posizione di inequivocabile parità delle parti.

Non si dimentichi che “*L'interesse tutelato dal trattato è sempre un interesse dello Stato*”¹⁰⁷ e che “*la Camera approvò sempre ciò che il potere esecutivo aveva ormai fatto*”¹⁰⁸.

Quindi è di notevole interesse e rilevanza per l'intero sistema giuridico dello Stato lo spazio dato alla stipula e conclusione dei trattati. Sia per la loro segretezza nei negoziati, sia per la loro influenza sulle condizioni economiche di un popolo; nonché sull'enorme peso per il suo progresso civile e politico¹⁰⁹.

L'equilibrio raggiunto, sarà messo in discussione con la prima guerra mondiale (c.d. *grande guerra*)¹¹⁰, durante la quale l'alleanza italiana con gli Imperi centrali sussisteva “*per forza d'inerzia*”¹¹¹.

Sulle motivazioni che hanno portato alla nostra entrata in guerra e sulle posizioni del paese, si veda articolata ricostruzione storica¹¹²; te-

¹⁰⁴ ARANGIO RUIZ, *op. cit.* p. 78, nota 88, pp. 573-574. Cfr. anche BRUNIALTI, *op. cit.* p. 83, nota 102, p. 251, dove afferma che “*si richiede l'approvazione del Parlamento per tutti i trattati che implicano variazioni di territorio*”; principio che ha trovato ampia applicazione proprio a seguito della politica coloniale”.

¹⁰⁵ FONZI, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 159.

¹⁰⁶ BRIGNOLI, *op. cit.* p. 73, nota 64, p. 235.

¹⁰⁷ ARANGIO RUIZ, *op. cit.* p. 78, nota 88, p. 276.

¹⁰⁸ ORLANDO, *op. cit.* p. 78, nota 89, p. 209.

¹⁰⁹ URTOLLER, *op. cit.* p. 79, nota 93. Sui trattati, pp. 199-202.

¹¹⁰ G. BOLLATI, *Introduzione* alla Parte terza, in EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30.

¹¹¹ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1. *La neutralità e l'entrata dell'Italia nella guerra mondiale (1914-1915)*, p. 293.

¹¹² EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. I *perché di una guerra*, pp. 1961 ss. A proposito dell'entrata in guerra dell'Italia, si è parlato di “*quarta guerra d'indipendenza*”, p.

nendo presente che per la politica estera italiana, sono stati decisivi gli anni precedenti¹¹³.

Concludendo, infine, non possono fare a meno di riportare che “*il primo problema politico che si presentò dopo la conquista e la occupazione dell’Africa (che si consumò nell’arco di qualche decina di anni, fra il 1880 e il 1914) fu quello della amministrazione dei nuovi territori*”¹¹⁴.

4. La politica coloniale: legittima?

Saranno qui affrontate generali e brevi considerazioni in merito a quanto esposto che poi verranno richiamate nelle conclusioni. Punto di partenza è sempre il testo costituzionale, da dove dovrei trarre il profilo sostanziale, per una presunta legittimità o meno del colonialismo stesso.

Si arrivò a ritenere che “*l’impresa d’Africa era andata come era andata senza la piena partecipazione del parlamento, spesso senza sua saputa o contro l’indirizzo da esso approvato*”¹¹⁵.

Dalla discussione in Parlamento, del 6 marzo 1890, emerge che “*dal momento in cui l’on. Crispi ha preso in mano le redini del governo, la questione estera, e specialmente la questione africana, ha proceduto di successo in successo*”¹¹⁶.

Chiave di ampia lettura in merito ai nostri interessi sul Mediterraneo è il discorso di Mancini al Parlamento: “*Voi temete ancora che la*

1962; mentre sulla posizione della stampa cattolica italiana, contraria alla nostra partecipazione, cfr. MALGERI, *op. cit.* p. 69, nota 42. *Fede e lavoro*, p. 337.

¹¹³ EINAUDI, *op. cit.* p. 68, nota 30. *I perché di una guerra*, p. 1963. Rafforzamento delle nostre posizioni sul Mediterraneo, condizione necessaria per la nostra entrata in guerra, p. 1964. Inoltre il nostro intervento dettato dalla paura che altre potenze potessero rafforzare la propria influenza nelle zone di nostro interesse, quali l’Austria con i Balcani ed Inghilterra e Francia nel Mediterraneo, pp. 1965-1966.

¹¹⁴ ROSONI, *op. cit.* p. 64, nota 11. *I modelli di amministrazione coloniale*, pp. 1040-1041.

¹¹⁵ CROCE, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 214.

¹¹⁶ FONZI, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 160. È lo stesso Autore che scrive che largo è il consenso all’indirizzo della politica coloniale italiana in Africa di Crispi, sempre a p. 160. Per ribadire poi alla pagina successiva che Crispi può contare, per la sua politica, di un largo consenso.

*nostra azione nel Mar Rosso ci distolga da quello che chiamate il vero e importante obbiettivo della politica italiana, che deve essere il Mediterraneo. Ma perché, invece, non volete riconoscere che il Mar Rosso, il più vicino al Mediterraneo, possiamo trovare la chiave di quest'ultimo, la via che ci riconduce ad un'efficace tutela contro ogni turbamento del suo equilibrio?"*¹¹⁷.

Infine, in merito alla politica estera, è lo stesso Crispi a sostenere che *"nulla si è fatto senza l'ordine del Parlamento"*¹¹⁸.

Dando uno sguardo alla cartina storica dell'Africa del periodo 1848-1914, possiamo constatare che il continente era così suddiviso dalla presenza di colonie portoghesi, olandesi, spagnole, francesi, inglesi e italiane¹¹⁹ (v. Appendice n. 1: Carta storica dell'Africa, del 1895).

Mi rendo conto, che è oggettivamente molto difficile dare un giudizio netto e definitivo a riguardo di una linea di condotta della politica estera italiana di quel periodo storico; situazione che se da un lato si presenta come più tranquilla per il raggiungimento del primario obbiettivo dell'unificazione, resta però ancora particolarmente convulsa.

Dalle norme dello Statuto si evince, comunque, un'apertura statale anche verso la politica estera; quest'ultima considerata tra le fondamentali prerogative statali, allora regie nonché vera espressione e manifestazione del potere statale.

Per questo, si deduce che il colonialismo è stato un modo attraverso il quale la politica estera si è compiuta.

Le norme giuridiche puntualmente richiamate, nulla dicono di specifico sui modi in cui tale politica possa divenire operativa.

Si può ritenere che una buona condotta di politica estera avrebbe sicuramente aiutato a compattare gli animi anche a livello nazionale, portando benefici anche alla posizione interna dello Stato.

A proposito della nostra presenza nel Mar Rosso, risponde Mancini, ministro degli esteri: *"Sarebbe un delitto ed un abuso della colonizzazione penetrare fra genti barbara a turbare le credenze, le costumanze,*

¹¹⁷ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 195.

¹¹⁸ FONZI, *op. cit.* p. 62, nota 1, p. 161.

¹¹⁹ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 4.

le tradizioni che non offendano i principi di giustizia e di umanità, come la schiavitù, e la sanguinaria crudeltà verso innocui viaggiatori"¹²⁰.

Il Parlamento si riduce così ad assolvere un compito di controllo più che una vera e propria funzione direttiva¹²¹.

5. Conclusioni

Riflessioni e considerazioni personali, maturate alla fine del lavoro. Studio delicato e intessuto di particolari motivazioni ed esigenze non solo univoche, ma già considerate eterogenee e bilaterali nel suo tempo.

L'argomento è oggetto di una posizione delicata e porta delle difficoltà nel prendere nette ed estreme posizioni che non permettano o non rendano possibile di comprendere le esigenze particolaristiche di entrambi le parti (quali la madrepatria, in questo caso il nostro paese, e le singole colonie) e dei loro relativi ed eterogenei interessi in gioco.

*"Il colonialismo è uno degli elementi dominanti della politica internazionale"*¹²²; in specifico, *"I punti nodali della nostra politica estera fra il 1870 e la prima guerra mondiale non sono stati sufficientemente messi in luce"*¹²³, così scrive lo storico Morandi.

L'Europa ha conosciuto, così, un periodo di relativa pace; infatti nel periodo, le grandi potenze furono occupate in Africa.

È l'epoca del capitalismo e delle lotte per la conquista delle materie prime, dei mercati di sbocco e delle vie di traffico¹²⁴.

Pertanto, dal 1895 al 1914 l'espansione economica assume un ritmo più intenso e continuo¹²⁵; aumenta il proletariato industriale e diminuisce la classe rurale¹²⁶.

Da una parte quindi l'interesse a regolare e stabilizzare il fenome-

¹²⁰ A. P., tornata 17 marzo 1885, p. 1.

¹²¹ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 7.

¹²² MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 17.

¹²³ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14. *Introduzione*, p. XIII; sul colonialismo stesso Autore, *Introduzione*, p. XIX.

¹²⁴ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 4.

¹²⁵ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 15.

¹²⁶ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, p. 17.

no dell'emigrazione e di accrescere quindi il benessere dello Stato e degli emigranti proprio attraverso la crescita del livello economico; dall'altro quello della singola colonia a non vedere cancellata la propria identità.

Il tutto valutato ed esaminato in una ottica di sincerità e chiarezza, nelle considerazioni degne di studio e attenzione.

Maturità dimostrata sicuramente nel tentativo di "gestire" al meglio la politica che ha condotto all'occupazione della Libia (in quanto cronologicamente successiva), considerando le precedenti esperienze coloniali che hanno segnato negativamente il corso della nostra politica estera.

Quindi nella considerazione del contesto nel suo insieme, non può non tenersi conto dei singoli interessi contrapposti delle differenti posizioni.

È fin troppo facile assumere posizioni estreme senza considerare però i numerosi fattori che confluiscono e sottendono le premesse e i presupposti in un contesto simile.

Ciò senza voler però arrivare all'estremo opposto di voler perciò giustificare *in toto*, tutto il contesto in esame.

Anche se mi trovo a dover evidenziare il fatto che la posizione in materia non era univoca, anzi per dirlo con le parole di A. Costa, "*l'impresa africana è un'impresa non nobile*".

Infatti, secondo lui "*l'Italia che lavora, che produce, l'Italia operaia, oso dire l'Italia vera non vuole la politica coloniale*"¹²⁷.

Alla luce di quanto studiato, sembra accettabile e condivisibile l'interpretazione che vuole la legittimità del colonialismo quale linea di condotta della politica estera italiana, ricavabile proprio dall'intrinseca lettura dell'art. 5 dello Statuto albertino, che prevede la prerogativa internazionale dei trattati. Questo presuppone che vi siano dei rapporti a livello internazionale tra le altre potenze.

Dal momento poi che è prevista una intera tipologia di trattati, si deduce che il colonialismo si ricava anche proprio attraverso la loro stipulazione e sottoscrizione.

¹²⁷ RAMPAZZI, *op. cit.* p. 65, nota 15, p. 650. Lo stesso Autore vede la politica coloniale come un tema complesso, che comprende questioni di ordine economico, politico e morale, p. 651. Si richiede e pretende il rispetto verso i popoli meno civili, p. 652.

È evidente che se nella chiave della stipulazione di un trattato le parti sottoscriventi sono equipollenti o quanto meno stessi soggetti di diritto internazionale; le stesse parti non siano però tutte indistintamente uguali per la loro nascita e per la loro successiva evoluzione storica.

Per il nostro Paese la situazione di fine ottocento si presenta estremamente difficile e ricca di eventi rivoluzionari già sul piano interno. Si pensi all'Istituto dello Stato d'assedio, cui si ricorrerà per ripristinare l'ordine violato.

Così, essere riusciti a mantenere una posizione anche a livello internazionale, non è da sottovalutare.

Infatti, se per la nostra politica interna il momento richiedeva una posizione coerente del governo, è pienamente condivisibile che la rivoluzione non si combatte con la forza, e come è risaputo che la violenza alimenta altra violenza.

Invece, la politica estera ci voleva più accondiscendenti, pronti a decisioni veloci e repentine, nonché alle volte tolleranti. Potremmo definirla, seppur in generale, come una politica del compromesso e del quieto vivere.

Basti pensare alla posizione del nostro paese, alla nostra necessità di rafforzare e mantenere rapporti di buon vicinato; la posizione di mediatori alle volte assunta per cercare di trovare pronte soluzioni per i vari interessi in gioco, nonché la nostra posizione di quasi centralità geografica nel Mediterraneo e i vari interessi che questo alimentava.

Si pensi alla nostra presenza nella Triplice (accanto ad Inghilterra, Austria e Germania) e dall'altra, ai nostri accordi e rapporti separati mantenuti con la Francia¹²⁸.

Il tutto cercando sempre di non compromettere interessi in gioco o situazioni in atto.

Inoltre, non mi risulta infatti una nostra condotta come politica del voltafaccia, ma sempre attenta alle situazioni contingenti che si andavano maturando.

Ovviamente si può muovere qualche critica sul nostro arrivo nel continente africano, inizialmente dettato dalla nostra inesperienza nell'affrontare una situazione che ci ha portato in contatto con culture, ambienti e luoghi totalmente diversi dal nostro paese. Non si può fare

¹²⁸ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. *Gli accordi coloniali italo-francesi*, pp. 69-72.

a meno di constatare che in generale è la storia, anche quella contemporanea, ad insegnarci che purtroppo non sempre si riesce con l'arte della diplomazia a sedare animi di rivoltosi ribelli e a ripristinare l'ordine e la sicurezza pubblica.

Sul terreno politico, la classe dirigente considerava ogni impresa coloniale come una pericolosa avventura.

A tal proposito, si sostenne che l'Italia dovesse procurarsi “*colonie commerciali e non territoriali*” come le antiche colonie genovesi e veneziane del XIII secolo. La politica coloniale doveva così essere per gli italiani la politica dell'avvenire¹²⁹.

La diplomazia richiede non solo interlocutori che condividano tale *modus* di fare politica, ma anche dei tempi a volte molto lunghi che non sempre il contesto nazionale o internazionale riescono a permettere. Oltre a richiedere inevitabilmente e per potere conseguire gli obiettivi proposti tanta coerenza, permettendo poi di instaurare rapporti fiduciosi tra i vari rappresentanti dei paesi. Questo spiega i differenti rapporti e accordi raggiunti con le nazioni.

Infatti si tenga presente che se con l'Inghilterra si parla proprio di un vero e proprio rapporto di amicizia, così non sarà per la “collega” Germania o la “rivale” Francia.

L'Inghilterra è forse l'unica tra le grandi potenze con la quale non avevamo interessi comuni¹³⁰ o che avrebbero potuto creare direttamente attrito; ciò ha sicuramente favorito una diplomazia più coerente e lineare. Anche la diversa posizione geografica con apertura dei due paesi su zone omogenee differenti ne ha permesso e facilitato un accordo di un certo tipo.

La Germania per noi “collega” per l'appartenenza alla Triplice, per il resto più volte si è visto prendere distanze ed alimentate diffidenze nei nostri confronti.

Con la Francia invece dovevamo mantenere rapporti di buon vicinato che, alle volte sono quelli che comportano maggiore difficoltà, proprio in quanto i più diretti.

¹²⁹ MORANDI, *op. cit.* p. 65, nota 14, pp. 194-195, nota 1 C. CARACCILO DI BELLA, *Dieci anni di politica estera*, Città di Castello, 1888, pp. 486-487 e p. 499.

¹³⁰ SALVEMINI, *op. cit.* p. 63, nota 7. *Le basi dell'intesa italo-inglese*, p. 87. Si legge infatti che “*l'Inghilterra non ha nessun disegno su Tripoli*”, p. 87.


Anche qui interessi in gioco alle volte comuni, forse non tanto per scopo, ma proprio per ritorno immediato di vicinanza.

Pertanto, se in merito alla nostra azione in Africa risultò confermato che l'Italia non ebbe una adeguata preparazione, né politica né militare; fu riconosciuta una nostra bravura, se di una bravura si può parlare, e qui devo ammettere è proprio da riconoscere nel sapersi gestire e districare con tutti; tenendo conto dei relativi piani di confronto.

6. Cenni bibliografici

- ACQUARONE, A., *Bibliografia dell'Età del Risorgimento*, Firenze 1974.
ARANGIO RUIZ, G., *Diritto Costituzionale italiano*, Milano-Torino-Roma, 1913.
BRUNIALTI, A., *Le colonie degli italiani*, Torino 1897.
CANDELORO, G., *Storia dell'Italia moderna. VII: la crisi di fine secolo e l'età giolittiana (1896-1914)*, Milano 1974
CASANOVA, L., *Diritto Costituzionale*, Genova 1859, vol. II.
CHABOD, F., *Storia della politica estera italiana*, Bari 1951, vol. 1.
CROCE, B., *Storia d'Italia dal 1871 al 1915*, Bari 1928.
DEL BOCA, A., *Gli italiani in Africa Orientale*, Roma-Bari 1985, vol. 2.
GHISALBERTI, C., *Storia costituzionale d'Italia 1848-1948*, Bari ristampa 1993.
LABRIOLA, A., *Scritti di dieci anni 1899-1909*, Milano 1975.
MARANINI, G., *Storia del potere in Italia 1848-1967*, Milano 1967.
MORANDI, C., *La politica estera dell'Italia*, Firenze 1968.
ORLANDO, V. E., *Principi di diritto costituzionale*, Firenze 1905.
RACIOPPI, F. - BRUNELLI, I., *Commento allo Statuto del Regno*, Torino 1909.
ROCHAT, G., *Il colonialismo italiano*, Torino 1974.
SALVEMINI, G., *La politica estera di Francesco Crispi*, Roma 1919, vol. 8°.
SALVEMINI, G., *Scritti di politica estera*, Milano, vol. 8°.
SERTOLI, S., *Nozioni di diritto coloniale*, Roma 1918.
SERTOLI SALIS, R., *La giustizia indigena nelle colonie*, Padova 1932, vol. 8°.
URTOLLER, G., *Lo Statuto fondamentale del Regno d'Italia annotato*, Firenze 1888.
VILLANI, P., *Trionfo e crollo dei predominio europeo*, Bologna 1983.

7. Appendice n. 1: Carta storica dell'Africa, del 1895



8. Appendice n. 2: Legislazione comparata art. 5 (Belgio, Francia, Inghilterra)

BELGIO – Cost. accen. Tit. III

Art. 20 Al Re appartiene il potere esecutivo, quale è regolato dalla Costituzione.

Art. 68 Il Re comanda le forze di terra e di mare, dichiara la guerra, fa i trattati di pace, di alleanza e di commercio. Egli ne dà conoscenza alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano, ed aggiungendovi le comunicazioni opportune.

I trattati di commercio e quelli che possono gravare lo Stato o legare individualmente i Belgi non hanno effetto se non dopo aver ricevuto il consenso delle Camere. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessun ingrandimento di territorio può avere luogo se non in virtù di una legge.

In niun caso gli articoli segreti di un trattato possono essere di stuttivi degli articoli palesi.

FRANCIA – Legge costituzionale del 16 luglio 1875, riguardante i rapporti dei poteri pubblici.

Art. 8 Il Presidente della Repubblica negozia e ratifica i trattati. Egli ne dà conoscenza alle Camere tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettano.

I trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli che sono relativi allo stato delle persone ed al diritto di proprietà dei Francesi all'estero, non sono definitivi se non dopo essere stati votati dalle due Camere. Nessuna cessione, nessuno scambio, nessuna aggiunta del territorio può avere luogo se non in virtù di una legge.

INGHILTERRA – I diritti del Re o della Regina riguardo all'amministrazione interna dello Stato sono assai estesi.

Il Re, sacro ed inviolabile, è Capo Supremo dello Stato, della Chiesa, dell'armata, della marina; egli ha il potere d'inviare e ricevere ambasciatori, di dichiarare la guerra, e di fare la pace, di negoziare i trattati e battere moneta per l'uso dei suoi sudditi.

9. Appendice n. 3: Dichiarazioni del ministro degli esteri, Mancini, alla Camere dei deputati sulla politica italiana nel Mar Rosso (27 gennaio 1885), da G. ROCHAT, Il colonialismo italiano, Torino 1974, pp. 35-38

Riproduciamo ampi estratti di un discorso del ministro Mancini in cui sono chiaramente illustrate le cause e le ambizioni della politica coloniale italiana alla vigilia dell'occupazione di Massaua (al momento del discorso la spedizione militare era già in viaggio).

Il discorso terminava con un brano (qui non riportato per motivi di spazio) in cui Mancini sosteneva che nel mar Rosso sarebbero state trovate le chiavi del Mediterraneo, inserendo così le conquiste in Africa orientale in un più vasto piano imperialista, per altro assai demagogico ed approssimativo.

Il testo del discorso negli Atti Parlamentari, Discussioni alla Camera, 27 gennaio 1885.

Le condizioni del mondo moderno, o signori, sono profondamente mutate.

Nelle colonie, che oggi si vagheggiano, non si deve mantenere la schiavitù, né il suo infecondo lavoro; non introdurre il monopolio commerciale colla madre patria; si proscrivono anche diritti differenziali sopra merci e bandiere delle altre nazioni, e vi si proclamano la libertà di navigazione e di commercio, il libero accesso in queste colonie a tutte le bandiere, a tutte le nazioni civili (...).

In secondo luogo noi non possiamo dimenticare che l'Italia è una delle grandi potenze commercianti e marittime, e che il segreto del suo avvenire è riposto appunto nello sviluppo di questa fonte di dovizia e di potenza.

Ora, come potrebbe essa sola, con una completa astinenza, emanciparsi dall'esempio di tutte le altre nazioni, che ebbero una grande storia marittima ed una vigorosa vita commerciale? (...)

Una terza considerazione s'impone altresì al nostro esame. Si è molto parlato dagli onorevoli interroganti del fatto periodico, costante, progressivo della nostra emigrazione, e si è detto che bisognava raffrenarla, e perciò era necessario migliorare le condizioni interne dell'Italia e della nostra agricoltura.

Signori, il governo ha vivissimo desiderio di ricorrere a tutti quei provvedimenti, i quali possano essere veramente utili a conseguire un sì benefico scopo.

Ma credete voi, che somiglianti riforme sieno l'opera di un voto e di un giorno?

Sono lente e laboriose modificazioni, che richiedono anni ed anni per produrre un movimento progressivo nelle condizioni economiche di un paese, senza il quale sarebbe vano lusingarsi di raggiungere la sospirata meta.

Or bene, se l'emigrazione esiste, se questo fatto non si può impedire, dappoiché sacra è la libertà dell'uomo, e prima fra tutte le libertà, quella di vivere dove meglio piace a ciascuno; ebbene, o signori, sarà più vantaggioso che questa emigrazione si disperda sulla faccia del globo; che vada a caso in lontane ed ignote regioni, dove l'aspetta il disinganno, e talora la morte; che non vi sieno paesi le condizioni dei quali sieno già bene conosciute, dove il suo lavoro possa essere con certa e propizia utilità esercitato, e dove sventoli la bandiera nazionale, che tuteli e protegga le industrie degli emigranti italiani, anziché essi siano costretti a mendicare sicurezza e protezione da governi stranieri?

Si è osservato, non potersi fare assegnamento sopra guadagni economicamente remuneratori nelle intraprese coloniali; che i loro risultati sono sterili; che specialmente nel continente nero deve sgomentarci la povertà dei commercianti africani, non incontrandosi colà che popolazioni quasi selvagge, con pochissimi bisogni, e non abituate a consumare i nostri prodotti.

È vero ciò; ma lo scopo di questi tentativi coloniali è quello appunto di convertire questi vasti territori in larghi mercati e centri novelli di consumazione.

Quando in quelle ora deserte contrade il contatto di colonie italiane verrà mutando usanze e tenore di vita, e vi saranno introdotte le istituzioni e le abitudini dell'Europa, gl'indigeni, invece di cibarsi malamente di un po' di dura, e di coprirsi di pochi cenci, cominceranno a sentire novelli bisogni, e diverranno consumatori utili dei prodotti europei, per le esigenze create dal sole della civiltà.

D'altronde, dovunque l'uomo incivilito porta con sé in mezzo a popoli di civiltà inferiore capacità intellettuali, cognizioni tecniche, capitali, e lavoro, è impossibile economicamente, che non produca e non accresca valori e ricchezze.

Quando volgiamo uno sguardo al rapido e crescente progresso delle nostre colonie commerciali dell'America del Sud, o vediamo da quei paesi, dapprima poco popolati relativamente e men colti, venire alla madre patria in ogni anno trasmesse dai nostri coloni ed emigranti somme considerevoli, che rappresentano il loro risparmio; quando vediamo taluni fra essi

ritornare in patria con cospicue ricchezze legittimamente acquistate per goderli una felice vecchiaia; a noi è lecito domandare se si possa in modo così assoluto sentenziare, che qualunque tentativo coloniale non potrà che essere sterile di profitti economici.

Ma la spesa da sostenersi? Si osserva. Non sarò io colui che non accordi a quest'obiezione la massima importanza, quando veramente si trattasse di gravi ed esorbitanti spese, non rimborsabili mai alla madre patria, e che dovrebbero gravitare sul bilancio dello stato.

Ma anzi tutto rispondo, che prima condizione dev'essere quella di non impegnarsi in tentativi folli, ed in sacrifici pecuniari che non siano corrispondenti ai mezzi di cui si può disporre.

Non debbono arrischiarsi che spese moderate, non eccessive, proporzionate alle forze; del resto simili spese per la loro natura e scopo debbono essere necessariamente limitate (...).

Un'ultima considerazione, o signori.

E come potremmo noi chiudere gli occhi a questa gara generosa, che ormai si manifesta fra tutte le grandi nazioni di Europa, per associarsi in una specie d'impresa comune e solidale di mondiale incivilimento, in un'alta missione educatrice di tanta parte del genere umano che abita il vasto continente africano? (...)

(...) Riassumerò le condizioni, che nella mente del governo sono repute essenziali per una saggia politica coloniale.

La prima è che sia anzitutto dimostrata l'utilità economica, ovvero politica attuale, o almeno certamente futura, di qualunque intrapresa di questo genere, di ogni determinata iniziativa coloniale che potesse da noi venir tentata. Occupare un territorio, e piantarvi la nostra bandiera soltanto per apparenza, per pompa, per il piacere di far parlare di una occupazione italiana, è il sistema che non sarà mai adottato e seguito dal ministero; potete esser certi che se ne asterrà anzi scrupolosamente (Movimento).

Seconda condizione è il rispetto dei diritti degli altri stati e che questa politica coloniale non abbia mai ad esporre il paese a pericoli di complicazioni e di conflitti (Mormorio).

Sarebbe altamente colpevole quel governo il quale, non per i bisogni essenziali del paese, non per tutelare la sua indipendenza, o per difendere la sua esistenza, il suo onore o i suoi vitali interessi, ma solamente per ambizione di occupare un qualche territorio oltre i confini esponesse il paese a disastrose avventure.

Una terza condizione è poi, agli occhi del governo, di una importanza massima (Movimenti d'attenzione). Si richiede, o signori, che in que-

ste intraprese concorra l'attività privata e commerciale del popolo italiano.

La creazione di stabilimenti e d'intraprese commerciali non può, non deve essere l'opera del governo.

Il governo non si fa speculatore, non può divenire commerciante e industriale.

Non bisogna dimenticare quali sono le funzioni proprie dello stato, né debbono confondersi e scambiarsi col compito esclusivamente riservato all'iniziativa e all'industria dei privati.

Funzione dello stato in questa materia è anzitutto preparare e facilitare; creare i mezzi, promuovere le esplorazioni, i viaggi, le scoperte; raccogliere tutte quelle notizie che possono servire di utile guida ed incitamento al nostro commercio e ai privati capitalisti: in secondo luogo, moltiplicare gli scali, i depositi, gli sbocchi, i mercati, i centri di consumo, e rimuovere poi gli ostacoli, con opportune stipulazioni internazionali, alla libertà della navigazione e dei commerci, d'accordo colle altre nazioni civili.

Finalmente è funzione, è debito del governo coprire della propria efficace protezione e tutela gl'interessi nazionali, quando siano stati creati dalla libera attività del popolo italiano, in paesi o territori stranieri (...).

Rimane, o signori, ancora da aggiungersi un'ultima condizione non meno essenziale, ed è che questi tentativi, quando possono farsi col concorso degli accennati criterii, debbano tuttavia per noi cominciar sempre modesti; debbano essere, per ora almeno, contenuti in tali limiti, che siano proporzionati ai nostri mezzi finanziari, si ché non possa mai in avvenire farsi rimprovero al governo di aver cagionato, per somiglianti iniziative, lo squilibrio delle nostre finanze, e un pericolo pel nostro credito, che abbiamo bisogno di rendere sempre più solido (...).

Dunque, o signori, concludiamo.

L'Italia, secondo i convincimenti del ministero, non può escludere interamente dal suo programma una saggia e moderata politica coloniale; deve bensì intraprenderla non con vani e pomposi tentativi, ma consigliati da fondate speranze di utilità economiche; deve farla serbandosi rispetto ai diritti degli altri stati, senza eccedere i limiti delle funzioni proprie dello stato, né invadere il campo dall'attività privata, e da ultimo aborrendo da ogni dispendiosa avventura, dall'espore il paese a complicazioni, a conflitti, al di squilibrio delle sue finanze, alla rovina del suo credito (...).